



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

L' Assessore Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999. n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO l'art. 4 del sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 c. 1 lett. h) che specifica, nella definizione di "prato permanente" o "pascolo permanente" anche quel terreno pascolabile che rientra, ove gli stati membri decidano in tal senso, nell'ambito delle prassi locali consolidate;

VISTO l'art. 7 regolamento delegato al sopra citato Reg.(UE) n. 1307/2013 Reg. (UE) n. 639/2014, relativo alle pratiche locali tradizionali (PLT) nel caso dei prati permanenti;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante "*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*" e successive modifiche e integrazioni

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante "*Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020, e, in particolare l'art.2 c.6 che sostituisce la lettera d), dell'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituita come segue:

"d) Il trenta per cento della superficie per tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle piante erbacee da foraggio coprono oltre il cinquanta per cento della superficie;".

VISTA la nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relativa alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

VISTA la nota n. 42569 del 5 giugno 2015 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA, in riscontro alla sopra citata nota ACIU.2015.116, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

VISTA la nota n. 36796 del 20 luglio 2016 dell'Assessore all'Agricoltura *pro tempore* con la quale sono stati trasmessi ad AGEA i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo a completamento e aggiornamento di quanto precedentemente inviato;

VISTA nota del Ministero per le Politiche Agricole DGPIUE III n. 452 del 24 gennaio 2018, con la quale è stato richiesto ai servizi della Commissione europea un

parere in materia di eleggibilità a premio delle superficie sulle quali sono attuate le pratiche locali tradizionali (PLT) anche per assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

VISTA la nota della Commissione europea ARES(2018)1032743 in risposta alla sopra citata nota del Ministero n. 452 del 24 gennaio 2018 in materia di PLT, con la quale è ritenuta ammissibile la deliberazione da parte delle regioni anche successivamente ai termini fissati dal sopra citato Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, al fine di assicurare parità di trattamento tra gli agricoltori ed è contestualmente precisato che tali superfici sono valide per l'attribuzione dei diritti all'aiuto se dichiarate nella domanda dell'annualità 2015;

CONSIDERATA, alla luce di quanto espresso dalla Commissione Europea, la necessità di procedere ad una complessiva ricognizione delle superfici regionali oggetto di PLT ai fini del loro inserimento nel SIPA (Sistema Informativo Parcelle Agricole) e ai fini di assicurare parità di trattamento fra gli agricoltori;

CONSIDERATO che l'art. 2c. 1, lett. d) del sopra citato decreto ministeriale del 18 novembre 2014 n. 6513, stabilisce che, ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto le superfici a prato permanente di cui all'art. 4 del Reg.(UE) n. 1307/2013 comprendono anche le superfici sulle quali sono svolte le PLT di cui al Reg. (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall' organismo di coordinamento (AGEA) di cui all'art.7 p.4 del Reg. (UE) n. 1306/2013 nel sistema informativo SIPA su indicazione da parte delle Regioni e Province Autonome;

CONSIDERATE le disposizione dell'area di coordinamento AGEA trasmesse con nota ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 relativa alle modalità operative per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA per il censimento e la localizzazione geografica delle aree in cui sono attuate pratiche locali tradizionali legate al pascolo (PLT);

CONSIDERATA la necessità di giungere in tempi più che rapidi alla definizione di un provvedimento regionale richiesto dal Ministero per le Politiche Agricole;

CONSIDERATO che nelle precedenti comunicazioni assessoriali sono stati riscontrati, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli beneficiari nei relativi fascicoli aziendali, i dati alfanumerici relativi alle particelle catastali interessate alle pratiche locali tradizionali (PLT) legate al pascolo;

CONSIDERATA la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.L. 22 Giu 2012 n. 83 e della Legge 6 Novembre 2012 n. 190;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

DECRETA

Articolo 1

Le superfici riportate in **allegato 1** al presente decreto (“Elenco delle particelle PLT regione SICILIA”) sono aree in cui si svolgono tradizionalmente attività legate al pascolamento, denominate “Pratiche Locali Tradizionali” (PLT), comunque

sussistenti a far data dal 01/01/2015.

In **allegato 1** è indicata anche la rispettiva percentuale di ammissibilità (30% o 50%), in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015 pubblicato nella GURI n. 81 del 08 aprile 2015 e s.m.i..

La percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento, nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee, tradizionalmente pascolate che unitamente all'erba e alle essenze erbacee, arbustive e arboree accessibili e appetibili da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie.

Le superfici già individuate riportate in **allegato 2** al presente decreto (*“Elenco delle particelle PLT”*) sono aree in cui si svolgono tradizionalmente attività legate al pascolamento denominate “Pratiche Locali Tradizionali” (PLT), comunque sussistenti a far data dal 01/01/2015.

Nell'ambito delle superfici già individuate, riportate in **allegato 3 e allegato 5** al presente decreto (*“Elenco delle particelle PLT già comunicate con tara”*) sono aree in cui si svolgono tradizionalmente attività legate al pascolamento denominate “Pratiche Locali Tradizionali” (PLT), comunque sussistenti a far data dal 01/01/2015, per le quali la percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento avendo riscontrato che la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente. Sulla superficie medesima insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle essenze erbacee, arbustive e arboree accessibili e appetibili da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie.

Articolo 2

Le superfici riportate nell'**allegato 4**, laddove abbiano esclusivamente codice 2 (“dichiarato prato permanente – dichiarato pascolo come mantenimento” - particella che è stata dichiarata in una domanda di PSR o domanda unica negli anni 2015, 2016 e 2017 come prato permanente e il tipo di mantenimento indicato è stato il pascolo.) sono riconosciute come aree a PLT con tara al cinquanta per cento.

Articolo 3

Gli allegati indicati all'art.1 e all'art.2 sono disposti in formato elettronico stante la dimensione degli stessi a causa dell'elevato numero di particelle indicate.

Articolo 4

Eventuali modifiche relative alle PLT dichiarate nei file allegati al presente provvedimento, per le quali saranno verificati aggiornamenti anche sulle percentuali di tara a seguito di controlli in itinere, saranno comunicate ad AGEA previa emissione di opportuni provvedimenti regionali.

Articolo 5

A completamento delle attività di Refresh 2019 previste da Agea, sarà effettuato, a cura degli uffici competenti per territorio, un controllo a campione al fine di verificare il mantenimento delle PLT nelle superfici indicate nel presente provvedimento.

Articolo 6

Ai sensi delle circolari emanate in attuazione alle direttive comunitarie il presente decreto sarà trasmesso via posta elettronica certificata e per quanto di competenza ad AGEA, completo degli allegati di cui agli articoli 1 e 2 in formato elettronico.

Articolo 7

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*, tutti gli elementi identificativi sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2020 al seguente link <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>.

Palermo, lì 05 GIU. 2018



L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
(On.le E. BANDIERA)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Bandiera", written over the printed name.